

1
COMUNE DI PETRALIA SOTTANA

(Provincia di Palermo)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA E LA DI-

STRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO DOMESTICO

FABBRICATI RURALI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 81
dell'1.7.86 approvato dalle C.P.C.
il 17.2.86 n. 48753/43454

T I T O L O I

GENERALITÀ

Art.1 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Il Comune di ^{Petralia Sottana} fornisce acqua nel territorio comunale servito dai propri acquedotti ^{rurali} nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle fonti proprie, con regolari contratti di fornitura alle condizioni tutte del presente regolamento.

Gli utenti sono tenuti al rispetto, oltre che delle norme del presente regolamento, anche di quelle eventuali che il Comune riterrà opportuno inserire nel contratto di somministrazione.

E' vietato utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli per i quali è concessa, pena la rescissione del contratto.

Il Comune può in qualunque momento sospendere la fornitura della acqua, se per evenienze particolari la stessa dovesse servire al fabbisogno del centro abitato.



Art. 2 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore

L'acqua viene consegnata all'utente all'uscita del contatore,

Art. 3- TIPO DI FORNITURA

1) Forniture per uso privato.

La fornitura viene effettuata esclusivamente per usi domestici (abitazioni)

*Per le sole abitazioni uscite del
condottone come prima casa, con superficie
all'ingrosso, senza pertinenze, esistenti all'
sua struttura, la tariffa sui consumi si
applicare sarà quella in vigore per i consumi
sulla rete urbana di distribuzione dell'acqua
pubblica -*

Art. 4- DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti di fornitura hanno, di norma, una durata quinquennale e possono rinnovarsi tacitamente per un uguale periodo di tempo.

Art.5- MODALITA' PER IL RECESSO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Gli utenti o, il Comune, possono recedere dal contratto di fornitura mediante preavviso scritto di almeno me-
si. Tuttavia il contratto cessa anche se non sia stato notificato il preavviso di cui innanzi, quando altri abbia stipulato legittimamente nuovo contratto per la stessa presa.

Art. 6- DIVIETO DI FORNITURA DI ACQUA A TERZI

All' Utente è fatto assoluto divieto di fornire acqua a terzi, a qualsiasi titolo.

T I T O L O I I

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 7 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

sono considerati impianti per uso pubblico:

- 1) Gli abbeveratoi pubblici.

Aban

Art. 8 - EROGAZIONE DELL'ACQUA

Gli abbeveratoi pubblici saranno ad erogazione a getto continuo o a flusso comandato da apposito pulsante posto sul rubinetto erogatore.

Essi saranno regolati in relazione alla quantità di acqua disponibile ed ai bisogni dell'utenza pubblica.

Per tutti gli impianti destinati ad abbeveratoi l'erogazione è a deflusso libero, senza misuratore.

Art. 9 - PAGAMENTI ED ESENZIONI

L'acqua erogata per le finalità di cui ai precedenti artt. 7 e 8, destinata tutta ad usi pubblici, non è soggetta ad alcun pagamento.

Art. 10 - PRELIEVI ABUSIVI

E' fatto divieto:

- di prelevare acqua dagli abbeveratoi pubblici per usi diversi dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici;
- di applicare alla bocca degli abbeveratoi cannelle di gomma o di altro materiale;

TITOLQ III

FORNITURE PER USO PRIVATO

CAPO I - Norme generali

Art.11 - DIRITTO ALLA FORNITURA

Nelle ^{contrade} già fornite di rete di distribuzione il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua ~~dalla stessa ri-~~
~~conosciute~~ disponibile e sempre che condizioni tecniche, ~~da esso~~
~~solo valutabili~~, non vi si oppongano, è tenuto alla fornitura del-
l'acqua ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento
del contributo per il potenziamento della rete e, del contributo
di allacciamento come stabilito nell'appendice del presente rego-
lamento.

Art.13- NORME PER LE FORNITURE

Le forniture di acqua sono effettuate, di rego-
la, al proprietario od all'usufruttuario del fondo.

Potranno essere concesse eccezionalmente pure al detentore a giusto titolo, il quale però deve produrre, sotto sua personale responsabilità, apposito nulla osta sottoscritto dal proprietario.

Possono accedere alla fornitura dell'acqua quei soli proprietari di fondi sui quali sorgono delle infrastrutture murarie adibite a case di abitazione, anche stagionali, a ricovero di attrezzi o del Colono a stalloni per allevamento.

Resta inteso, comunque, che ogni locale deve avere una sua utenza a se stante con proprio misuratore.

Art.14 - DOMANDA DI FORNITURA

Per ottenere la fornitura dell'acqua l'interessato deve presentare al Comune, debitamente compilato, l'apposito modulo di richiesta.

Nella richiesta dovrà essere specificato l'uso cui la fornitura deve essere destinata.

Alla richiesta deve essere alligata, quando si tratta di immobile ancora da costruire, copia legale del progetto approvato dalle competenti autorità e della relativa concessione edilizia.

La richiesta, effettuata dal proprietario o, dall'usufruttuario, deve essere accompagnata da apposita dichiarazione attestante il diritto del richiedente sull'immobile; se effettuata dal locatario deve essere accompagnata dal nulla osta scritto del proprietario o usufruttuario;

Art.15- RIFIUTO O REVOCA DELLE FORNITURE

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo, la fornitura.

Art.16- CONTRATTO DI FORNITURA-VERSAMENTI

Attraverso i propri organi tecnici o suoi del pubblico etc. etc.

Il Comune accertata la possibilità della fornitura, in-

Revoca dell'acqua sulla f. d. d. d. d. d.

viterà per iscritto il richiedente a sottoscrivere il regola-

re contratto di utenza. Tale contratto, firmato dall'utente che

ha richiesto la fornitura e dal Sindaco, è redatto in un solo

originale bollato che rimane presso il Comune.

Se l'utente lo richiede, la stipulazione potrà essere fatta in doppio originale.

può essere altresì rilasciata all'utente copia autentica del contratto stesso nelle forme di legge.

All'atto della stipula del contratto l'utente dovrà versare:

- a) a garanzia del pagamento dei consumi, una somma pari all'importo del canone annuo della tariffa base minimo garantito, che alla scadenza del contratto verrà restituita all'utente con detrazione di quanto eventualmente dovuto al Comune per qualsiasi titolo attinente all'utenza;
- b) il contributo a fondo perduto per potenziamento rete di cui in appendice;
- c) il contributo a fondo perduto di allacciamento di cui in appendice;
- d) le spese contrattuali e del contatore.

Art.17- DECORRENZA DEI CONTRATTI

I contratti di utenza decorrono dalla data di attivazione della presa.

La prima fatturazione della fornitura sarà effettuata con il primo ruolo utile dopo la data di attivazione.

Art.18- CAMBIAMENTO DI UTENTE

Nel caso di mutamento nella titolarità dell' utenza, l' utente cessante deve darne immediata avviso a mezzo di lettera raccomandata al Comune, verso il quale, però continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti finchè il Comune non abbia annullato il contratto.

L' utente subentrante deve stipulare un nuovo contratto a suo nome, previo consenso scritto dell' utente cessante e prova dell' avvenuto adempimento di tutti gli obblighi da parte di quest' ultimo.

In mancanza, il nuovo contratto può stipularsi solo previa obbligazione del subentrante di assumere a suo carico tutti gli obblighi del predecessore e dichiarazione che sollevi il Comune da qualsiasi responsabilità nei confronti del predecessore medesimo o dei suoi aventi causa.

Allorchè il Comune venga, invece, a conoscenza del mutamento nella titolarità dell' utenza, l' effettivo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di venti giorni, la posizione dell' utenza, con la sotto-

scrizione del contratto di fornitura.

In caso contrario si procederà all'annullamento del contratto pressistente.

Il precedente beneficiario, fino a quando il suo contratto non sarà stato risolto, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali e, in particolare, al pagamento di tutte le forniture fatte allo immobile e risponderà anche dei danni e della infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa ai materiali e agli apparecchi del Comune.

Art.19- MORTE DELL' UTENTE X

In caso di morte del titolare della somministrazione e suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dall'utente deceduto. Sono tenuti, inoltre, ad avvisare, nel termine di mesi due, il Comune dell'avvenuto decesso e provvedere alla stipula di nuovo contratto. In mancanza, il Comune annullerà il contratto.

Quando invece il Comune venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, saranno applicate agli eredi le disposizioni di cui al IV comma dell'Art.18.

Art.20- FALLIMENTO DELL' UTENTE

In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga, comunque, a conoscenza.

Il curatore, con l'autorizzazione del Giudice delegato

al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi, o risolvere il medesimo.

Il Curatore che subentri, dovrà previamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto dal fallito.

Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il Curatore agli effetti degli artt. 72 e 74 della legge fallimentare.

Art. 21- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Nel caso di infrazione di un qualsiasi patto contrattuale o, del presente regolamento, il contratto si considera risolto di diritto, salvo l'azione legale per il recupero del credito e per il risarcimento del danno.

L'utente non può ottenere la riattivazione della fornitura se non previo soddisfacimento di tutti gli obblighi inadempiti e pagamento dei diritti fissi e delle spese di riattivazione di cui in tariffa.

Art. 22- RIUTILIZZAZIONE DELLA PRESA

La riutilizzazione delle prese non più in esercizio per avvenuta cessazione del contratto di fornitura può essere consentita all'avente diritto, previo accertamento della efficienza.

Per tale accertamento sarà dovuto il diritto fisso stabilito in tariffa.

Art. 23 - OPERE DI PRESA

Sotto la denominazione di "opere di presa" si comprendono le tubazioni, le apparecchiature ed i manufatti che dalla condotta di distribuzione vanno fino alla saracinesca installata immediatamente dopo l' apparecchio di misura.

Le opere di presa, dalla condotta principale sino allo immobile da alimentare saranno eseguite a cura e spese dello utente, sotto la sorveglianza dell' Ufficio Idroelettrico del Comune, che risponderà verso l' Amministrazione della regolare esecuzione dei lavori.

Qualora le opere di presa dovessero interessare strade di pertinenza dell' ANAS o, o dell' Amministrazione Provinciale o, delle Ferrovie dello Stato saranno a cura dell' utente tutte le spese e le pratiche necessarie per ottenere la concessione, nonché l' eventuale canone annuo.

Per la esecuzione degli attacchi è prescritto che l' innesto con il tubo principale della rete idrica di distribuzione venga applicato un rubinetto a maschio di bronzo. È prescritto inoltre, che i tratti di tubo per l' appresamento siano di ferro zincato debitamente ricoperto di materiali catramosi, per impe-

di cui l'omissione.



Art. 24 - MODIFICHE ALL' OPERA DI PRESA

Il Comune può, dopo il collaudo, modificare l' opera di presa a suo insindacabile giudizio, come pure ad unificare più opere di presa restando a carico dell' utente le opere di modifica degli impianti interni consequenziali a quanto eseguito.

Art. 25 - NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO DI TERRENI O STRADE PRIVATE ATTRAVERSATE DALLA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE E DALL' OPERA DI PRESA.

Qualora, per soddisfare una richiesta di fornitura di acqua, il Comune debba installare tutta o parte della rete di distribuzione e dell' opera di presa fuori dal demanio comunale l' utenza sarà concessa a condizioni che, a cura, spese e sotto la responsabilità del richiedente il proprietario dell' immobile interessato rilasci il necessario nulla osta a che sia costituita la servitù di acquedotto per la costruzione e gestione degli impianti.

Nel suddetto nulla osta dovrà essere previsto che il

proprietario concede al Comune la servitù di passaggio perché possa provvedersi all'esercizio degli impianti idrici su di essa posati.

Nella ipotesi in cui sia necessaria la posa di condotta principale, il proprietario dovrà consentire inoltre, la costruzione di tutte quelle opere di presa che il Comune riterrà opportuno eseguire per l'allacciamento di nuove utenze.

Inoltre, sia il richiedente che il proprietario dovranno obbligarsi solidamente a tramutare il nulla osta in legale costituzione di servitù di acquedotto e passaggio, a semplice richiesta del Comune ed a loro spese. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, può subordinare la concessione dell'utenza, alla legale costituzione della servitù di acquedotto e passaggio.

Art. 26- RECUPERO DELL' OPERA DI PRESA

Alla scadenza del contratto il Comune si riserva il diritto di ritirare gli apparecchi di sua proprietà.

Inoltre, a cura del Comune ed a spese dell'utente, sarà staccata la diramazione di utenza dalle condotte distributrici ad eccezione di quei casi in cui l'opera di presa è, eventualmente utilizzata per l'alimentazione di altre utenze.

Art. 27- PROPRIETA' DELLE CONDOTTE

Le condotte *invece*, una volta costruite e collaudate diventano "de iure" di proprietà del Comune.

Art. 28- SOSPENSIONE TEMPORANEE DELLA SOMMINISTRAZIONE D'ACQUA

O RIDUZIONE DI PRESSIONE

Il Comune non risponde dei danni conseguenti all'inter-

... del flusso dell'acqua in caso di interruzione di pressione da qualsiasi causa provocata, ma si impegna a provvedere con la maggiore possibile sollecitudine a ripristinare la regolarità del flusso.

Art. 29- PAGAMENTI

Il corrispettivo della fornitura e le altre somme dovute al Comune, in dipendenza del contratto, dovranno essere pagate nella misura, nei termini e con le modalità indicate nelle bollette e nelle fatture.

I pagamenti saranno accettati in conto ove non comprendano tutto quanto dovuto dall'utente, fermo restando il diritto del Comune alla sospensione della fornitura od alla risoluzione del contratto senza che occorra provvedimento della Autorità Giudiziaria.

Il mancato pagamento delle rate *quarantenni* oltre alle procedure di legge, da diritto al Comune di sospendere, con semplice disposizione interna del Sindaco e, previa diffida scritta, la erogazione dell'acqua mediante la chiusura del rubinetto di arresto e, la apposizione di sigilli in piombo, recanti impresse le sigle del Comune, della cui integrità ne risponderà, a tutti gli effetti, l'utente moroso.

Nel caso di recesso il Comune ha facoltà di dichiarare, di pieno diritto, risoluto il contratto e di rimuovere il contatore ed eventualmente anche l'opera di presa; essendo esse divenute di proprietà del Comune, salvo il diritto dell'Esattore, di procedere coattivamente, nelle forme di legge, per il recupero delle rate maturate e non pagate.

CAPO II - UTENZE A CONTATORE

Art. 30 - CONTRATTI PER EROGAZIONE A CONTATORE

Nei contratti di erogazione a contatore, l'utente è tenuto, a pagare a rate bimestrali presso l'Ufficio della Esattoria delle Imposte Dirette:

- a)- il prezzo del contatore;
- b)- il canone fisso del minimo impegnato.

All'uopo, entro il primo semestre dell'anno, in base alle risultanze dei contratti, l'Ufficio di Ragioneria procederà alla compilazione del ruolo principale degli utenti dell'acqua per l'anno successivo.

Indi, una volta approvati dalla Giunta Municipale, saranno posti in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di otto giorni consecutivi e saranno, quindi, consegnati all'Esattore per la riscossione, alle scadenze stabilite nella delibera di approvazione; con l'obbligo per l'Esattore, del non riscosso per riscosso.

La riscossione ed ogni procedura relativa saranno regolate dalla vigente legge sulla riscossione delle Imposte Dirette.

te e del relativo regolamento di esecuzione, con i privilegi fiscali.

Uguale procedura verrà seguita nella riscossione degli importi delle tariffe in eccedenza e di penalizzazione relativamente all'esercizio precedente. In tale caso si procederà a mezzo di ruolo suppletivo.

L'aggio esattoriale, sarà a carico dell'utente.

Ove dovessero risultare dalla fatturazione, somme a credito in favore dell'utente, queste saranno conguagliate nelle fatturazioni successive.

Art. 31 - LIMITAZIONE DELLA EROGAZIONE MASSIMA ISTANTANEA

Il Comune si riserva la facoltà di limitare la portata massima istantanea, erogabile attraverso il contatore.

Art. 32 - DIAMETRO DELLA PRESA E DEL CONTATORE

Il diametro della presa, della tubazione e del contatore verranno determinati dal Comune, tenendo presenti le caratteristiche dell'utenza richiesta, secondo quanto indicato nella Tabella A.

Art. 33 - POSA IN OPERA DEI CONTATORI

Il luogo ove dovrà essere installato il contatore sarà concordato con l'utente. L'utente deve costruire la nicchia destinata a contenere il contatore, in base alle disposizioni impartite dal Comune, ~~che procederà successivamente al~~ ~~contatore~~ e ad applicare il relativo sportello di

protezione, con chiusura a chiave.

I contatori dovranno essere installati in luoghi dove il personale del Comune possa liberamente accedere per procedere al rilievo dei consumi e alla ispezione.

I contatori sono installati negli immobili da approvvigionare e, saranno posti nelle facciate o nelle pareti di eventuali passaggi carrabili, o nei muri di recinzione o, negli androni o, in locali appositamente destinati, ma sempre in prossimità dell'ingresso.

La manutenzione del manufatto costruito a protezione del contatore sarà a carico dell'utente, il quale assume altresì l'onere di mantenere sgombro e pulito tale manufatto.

Tutti gli apparecchi misuratori verranno muniti dal Comune, di sigillo metallico, onde potere accertare le eventuali manomissioni.

Il Comune ha facoltà di imporre, a cura e spese delle utenze, il cambiamento del posto del contatore, qualora la esistente installazione, a causa di opere eseguite dall'utente, non permetta più l'ispezione o la lettura del contatore.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati, solo a cura del Comune.

Per le utenze del settore "B" le nicchie destinate a contenere e custodire il contatore debbono essere poste in fregio alle strade pubbliche o, in luoghi di facile accesso da parte degli agenti comunali.

Esse debbono essere munite di sportelli in ferro chi-

si con appositi lucchetti inseriti in un piolo metallico recante alle due estremità, due fori nei quali troveranno posto, il lucchetto unificato del Comune e, quello dell'utente a cifratura diversa.

L'utente, pertanto, avendo libero accesso all'utenza, rimane responsabile, nei confronti del Comune, di eventuali manomissioni che si riscontrassero nel misuratore, nelle apparecchiature di regolazione e, nei sigilli.

Art. 34 - CONTATORE

I contatori sono forniti dal Comune, che provvede alla loro installazione ed alla loro manutenzione.

L'Utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e risponde di esso in caso di furto o di danneggiamento. Nell'un caso o, nell'altro, dovrà darne immediata comunicazione al Comune-Servizio Acquedotto.

Il cambio per usura o, per guasto, del contatore viene fatto a cura del Comune.

Le riparazioni dei guasti dovuti ad incuria o a manomissione dell'utente, sono eseguite a cura del Comune ed a spese dell'utente.

Qualsiasi manomissione dell'apparecchio di misura è vietata all'utente, sotto pena anche del pagamento dei danni.

Per il nolo e per la manutenzione del contatore, l'utente è tenuto a corrispondere al Comune, i relativi canoni nella misura legalmente autorizzata ed approvata.

Art. 35-LETTURA DEI CONTATORI

La lettura dei contatori avverra' annualmente e gli agenti rilasceranno agli utenti apposita bolletta dalla quale possono rilevarsi il consumo che si e' verificato nel corso del precedente anno.

Qualora l'utente ritenesse inesatte le risultanze della bolletta, avra' diritto ad inoltrare reclamo al Sindaco entro otto (8) giorni dal rilascio di essa.

Sul reclamo decide il Sindaco sentito l'ufficio idroelettrico del Comune.

Qualora non sia possibile, per causa dell'utente la lettura del contatore, sara' facolta' del Comune sospendere l'erogazione dell'acqua.

La erogazione sara' ripresa dopo l'effettuazione della lettura ed il pagamento dell'acqua consumata.

Ove, per fatto non imputabile all'utente non sia stata rilevata la lettura del contatore, verra' calcolata un consumo annuo pari alla media dei consumi degli ultimi tre anni.

Qualora non potesse desumersi tale media, saranno addebitati mc. 150.;

Art. 36-IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEI CONTATORI-VERIFICA

L'utente, qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore, puo' richiederne la verifica.

Accertata la fondatezza del reclamo dell'utente, la spesa

./.

della verifica e delle riparazioni occorrenti sarà a carico del Comune, che disporrà le opportune riparazioni contabili ed il rimborso all'utente delle eventuali somme ~~tax~~ quanto pagato in più.

Il consumo dell'acqua, dall'ultima lettura seguita fino alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio, sarà valutato a scelta del Comune nella stessa misura di quello del corrispondente periodo dell'anno precedente.

Se l'utenza è di data recente, in base al consumo medio giornaliero del periodo in cui il contatore ha funzionato.

Quando manchi ogni elemento di riferimento a consumi precedenti, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici e criteri indiducabili.

Nel caso invece che il reclamo risulti infondato e che la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza ammessi del 5xcento in più e in meno, le spese di verifica saranno a carico dell'utente nella misura di L.10.000.

Art. 37 - RIMOZIONE E COSTITUZIONE DEI CONTATORI

In caso di rimozione o sostituzione del contatore, verrà redatto il relativo verbale che dovrà contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro ed il numero del contatore rimosso, la lettura, il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate; il tipo, il calibro, il numero e la registrazione iniziale del nuovo contatore, quando trattasi di sostituzione.

Il contenuto del verbale verrà comunicato all'utente con

lettera raccomandata.

Art. 38-CONSUMO

Il consumo sarà quello misurato, in base alla lettura dei contatori e rilevato dal personale del Comune o, indicato dall'utente mediante segnalazione scritta o calcolato secondo le modalità di cui agli articoli precedenti.

TITOLO IV

IMPIANTI INTERNI

Art. 39 - IMPIANTI DI DERIVAZIONE

Ogni impianto di derivazione dovrà essere dotato di saracinesca di arresto posta subito dopo l'apparecchio di misura, in luogo ben visibile e di facile accesso per modo che, occorrendo per qualsiasi motivo sospendere il deflusso dell'acqua, l'utente stesso possa agevolmente manovrare la saracinesca senza ricorrere agli uffici del Comune. Se ciò nonostante si rendesse necessario l'intervento del personale del Comune, l'utente potrà farne richiesta.

Tutte le opere di diramazione interna, a valle della predetta saracinesca, saranno eseguite a cura e spese dell'utente.

Gli impianti interni dovranno, per altro, essere eseguiti in modo che, non esista alcun collegamento con acque di altra provenienza o con quelle contenute in serbatoi o apparecchi utilizzatori, ove l'acqua risulti comunque a contatto con l'ambiente esterno, onde evitare qualsiasi possibilità di immissione in rete di acque non igienicamente pure.

Di norma le tubazioni principali dopo l'apparecchio di misura dovranno avere un diametro non superiore a quello delle tubazioni prima dell'apparecchio di misura.

È vietata la installazione di apparecchi di erogazione che, consentendo eccessive portate istantanee, possono danneggiare la distribuzione ad altri utenti o l'apparecchio misuratore.

E' vietato inoltre di usufruire delle tubazioni degli impianti come prese di terra per gli apparecchi elettrodomestici, o altro.

Qualora gli incaricati del Comune constataino che gli impianti interni non rispondano alle norme di cui sopra, ne daranno avviso agli utenti, perche' provvedano a regolarizzarli. Se gli inconvenienti riscontrati dovessero persistere oltre il termine di 15 giorni da quello della ricezione dell' avviso, il Comune non concedera' la fornitura dell' acqua o la sospendera', se gia' iniziata, fino a quando gli inconvenienti stessi non saranno eliminati.

Art. 40 - IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per l' eventuale sollevamento dell' acqua nell' interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell' acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l' inserimento diretto delle pompe sulle opere di presa.

Art. 41 - SERBATOI

Nel caso che si renda indispensabile l' accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo dell' acqua che potra' accumularsi, in modo da impedire ogni possibilita' di ritorno dell' acqua per sifonamento.

Il Comune in ogni caso non assume alcuna responsabilita' per gli eventuali danni di qualunque specie che dovessero derivare all' utente o a terzi a causa della irregolare tenuta dei serbatoi e del loro irregolare funzionamento.

Art. 42 - MODIFICHE

Il Comune puo' ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente e' tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso d' inadempienza il Comune ha facolta' di sospendere l'erogazione finche' l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che egli possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 43 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessuno abbuono sul consumo della acqua e' comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotta, ne' il Comune puo' direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

Art. 44 - ISPEZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA E DEGLI IMPIANTI INTERNI.

Il Comune si riserva la facolta' di fare ispezionare e verificare, dai suoi incaricati, muniti di tessera di riconoscimento, gli apparecchi di misura e gli impianti interni, onde constatarne la regolarita' ed il buon funzionamento.

Gli utenti, pertanto, dovranno permettere al personale del Comune, in ogni momento della giornata e anche senza preavviso, il libero accesso in tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto.

In caso di impedimenti o di opposizione a tali verifiche, il Comune potra' sospendere l'erogazione dell'acqua fino a che le ispezioni non siano state eseguite, e cio' senza che gli

utenti possano pretendere indennizzi di sorta o cessino di essere vincolati all' adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

La sospensione dell' erogazione dell' acqua potra' essere effettuata immediatamente e senza preavviso nel caso che venga dal personale del Comune constatata la infrazione o l' alterazione del sigillo apposto all' apparecchio di misura, la manomissione e l' alterazione delle condutture portatrici e comunque altra irregolarita' che possa influire sul normale funzionamento dell' impianto e sulla misurazione dell' acqua fornita.

L' utente dovra' pagare, alla tariffa vigente, il prezzo dell' acqua eventualmente dispersa o da lui derivata abusivamente, e rimborsare al Comune tutte le spese causate dal fatto abusivo, anche se commesso da terzi.

In ogni caso il ripristino del flusso dell' acqua sara' subordinato al pagamento del diritto di accesso.

Art. 45 - INFRAZIONI

I verbali di ispezione redatti dal personale del Comune fanno piena fede fino a prova contraria.

Le infrazioni commesse dall' utente sono contestate dal Comune con regolare lettera raccomandata.

Il Comune, qualora l' utente non paghi quanto dovuto e sia recidivo nel commettere infrazioni, ha facolta' di sospendere la fornitura dell' acqua e di risolvere il contratto di fornitura, salva ed impregiudicata ogni azione penale.

Art. 46 - VARIAZIONE DELLE TARIFFE E REGOLAMENTO

Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe ed i canoni sono soggetti alle variazioni legalmente autorizzate ed approvate e l'utente ne sarà tenuto al pagamento.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 47 - SPESA, TASSE ED IMPOSTE

Sono interamente a carico degli utenti le spese tutte relative ai contratti (registrazione, bolli e spese per copia), come pure le imposte, tasse, contributi o canoni erariali, comunali o provinciali presenti e futuri che dovessero gravare sulle forniture dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi e ciò anche se non espressamente indicati nel contratto e sopravvenuti nel corso del rapporto.

Art. 48 - APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 49 - OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento e' obbligatorio per tutti gli utenti. Esso sara' richiamato nel contratto di fornitura del quale dovra' intendersi parte integrante senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di acquistarne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo, o anche a semplice richiesta.

- 1) Contributo a fondo perduto per allacciamento
- 2) Contributo a fondo perduto per potenziamento rete

1° Contributo a fondo perduto per allacciamento

Il contributo di allacciamento va corrisposto dall'utente a titolo di compartecipazione sulle spese che il Comune sostiene per assistenza ai lavori di costruzione delle opere di presa per collocazione dei misuratori e relativa piombatura.

2° Contributo a fondo perduto per potenziamento rete

Tale contributo è dovuto da ogni utente a titolo di compartecipazione sulle nuove e maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il potenziamento e la manutenzione della rete degli impianti esistenti. I contributi suddetti dovranno essere pagati dall'utente all'atto della stipula del contratto e vengono fissati nella misura seguente:

- 1) Contributo a fondo perduto per allacciamento£.15.000
- 2) Contributo a fondo perduto per potenziamento rete.....£.75.000

Dato mezzo pollice

8.000 Com.

TARIFFE

Allo scopo di prevenire e di porre un limite agli eccessivi consumi che si potrebbero verificare si ritiene di proporre un'articolazione di tariffe:

TARIFFA BASE

TARIFFA IN ECCEDEXZA

TARIFFA DI PENALIZZAZIONE (con due diversi livelli di consumo)

	Tariffa al mc.	Canone annuo
Tariffa base minimo garantito almeno 50 mc.	300	15.000
Tariffa in eccedenza dal mc.51 a mc.100	1.000	
Tariffa di penalizzazione da mc.101 a mc.150	2.000	
Tariffa di penalizzazione da mc.151 in poi	4.000	

IL minimo garantito annuo ^{della tariffa base} viene elevata nel modo seguente se l'utente è un allevatore di bestiame e all'atto del contratto rilascia una dichiarazione di notorietà ai sensi dell'art. dalla quale si evinca il numero e la specie di animale allevato:

- BOVINI - per ogni unità mq. 10 annui
- OVINI - per ogni unità mc. 2 ANNUI
- SUINI - per ogni unità mc. 2 annui

Il Consiglio

- Vista la propria delibera n.91 del 1/7/86 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la fornitura e la distribuzione dell'acqua per uso domestico fabbricati rurali;
- Visto che la C.P.C. con decisione n.48753/43454 del 17/7/86 ha approvato la predetta delibera a condizione che il Regolamento riporti l'approvazione dell'Ufficio del Medico Provinciale;
- Vista la nota n.6281 del 20/12/86 con la quale l'Ufficio del Medico Provinciale comunica che il Consiglio Provinciale di Sanità nella seduta del 15/12/1986 ha espresso parere favorevole sul Regolamento a condizione che lo stesso venga integrato, specificandone le integrazioni necessarie;
- Considerato che si deve provvedere in merito;
- Con voto unanime, espresso per alzata e seduta

Delibera

-Di integrare il Regolamento per la fornitura e la distribuzione dell'acqua per uso domestico fabbricati rurali, approvato con propria delibera n.91/86, come richiesto dall'Ufficio del Medico Provinciale per come appresso:

1) Dopo il 1° comma dell'art.39 è aggiunto:

"Deve provvedersi a che risulti assolutamente impossibile che l'acqua di eventuali serbatoi, depositi, macini e tinozze, anche nel corso di temporanee depressioni nella rete idrica urbana, possa tornare indietro nei tubi adduttori e nel sistema della tubazione";

2) Dopo il 2° comma dell'art.39 è aggiunto:

"In modo particolare è assolutamente vietato di unire i tubi dell'acqua direttamente ai sifoni delle latrine". I tubi stessi dovranno sempre far capo ad un recipiente di scarico automatico ed a mano".-

sta la propria delibera n.91 del 1/7/86 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la Fornitura e la Distribuzione dell'Acqua per Uso Domestico Fabbricati Rurali;

sta che la C.P.C., con decisione n.48753/43454 del 17/7/1986, ha approvato la predetta delibera a condizione che il Regolamento riportasse l'approvazione dell'Ufficio del medico Provinciale;

sta la propria delibera n.13 del 13/2/1987, approvata dalla C.P.C. il 13/3/1987 n.18005/15253, con la quale si è provveduto all'integrazione del suddetto Regolamento secondo le prescrizioni poste dal Consiglio Provinciale di sanità in sede di formulazione del parere sul Regolamento; è stata l'opportunità di apportare alcune modifiche al citato Regolamento; il voto unanime, espresso per alzata e seduta.

Delibera

di integrare e modificare il Regolamento Comunale per la Fornitura e la Distribuzione dell'acqua per uso domestico fabbricati rurali, di cui in allegato, per come segue:

Art.11 - Diritto alla fornitura

non cancellate le parole "dallo stesso riconosciuto" che si trovano fra le parole "quantitativo d'acqua" e "disponibile";

non cancellate le parole "da esso solo valutabili" che si trovano fra le parole "condizioni tecniche" e "non vi si oppongono";

Art.16 - Contratto di fornitura - Versamenti

non aggiunte le parole "attraverso i propri organi tecnici ai sensi del precedente art.11" fra le parole "Il Comune accertata" e "la possibilità"; non aggiunte le parole "previa deliberazione della Giunta Municipale" fra le parole "Fornitura" e "inviterà";

per quanto sopra il testo degli art.11 e 16 è il seguente:

Art.11

Alle contrade già fornite di rete di distribuzione il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua disponibile e sempre che condizioni tecniche non si oppongano, è tenuto alla fornitura dell'acqua ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento del contributo per il potenziamento della rete e del contributo di allacciamento come stabilito nell'appendice al presente regolamento";

Art.16 - 1° comma

Il Comune accertata attraverso i propri organi tecnici ai sensi del precedente art.11 la possibilità della fornitura, previa deliberazione della giunta municipale, inviterà per iscritto il richiedente a sottoscrivere il regolare contratto di utenza. Tale contratto, firmato dall'utente che ha richiesto la fornitura e dal Sindaco, è redatto in un solo originale allegato che rimane presso il Comune".-

IL SINDACO PRESIDENTE

Informa i \$igg.ri del Consiglio che, a seguito di problematiche insorte sulla applicazione delle tariffe previste sul regolamento per la distribuzione della acqua per uso domestico fabbricati rurali; per le abitazioni usate dal conduttore come prima casa di abitazione ed inoltre per quanto riguarda la concessione delle derivazioni per uso zootecnico, si rende necessario apportare al predetto regolamento alcune integrazioni al fine di adeguare la normativa alle effettive esigenze;

Per quanto sopra illustra le proposte di integrazione che sottopone all'esame di approvazione del Consiglio Comunale;

Interviene il Consigliere Scarnici, il quale ritiene che le proposte di modifica ed integrazione così come formulate dal Sindaco sono giuste e rispondono alle esigenze per le quali sono finalizzate;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria delibera n.91 dell'1.7.86, con la quale è stato approvato il regolamento Comunale per la fornitura e la distribuzione dell'acqua per uso domestico e fabbricati rurali;

Visto che la C.F.C., con decisione n. 48753/43454, ha approvato la predetta delibera a condizione che il regolamento riportasse l'approvazione dello Ufficio del Medico Provinciale;

Vista la propria delibera n.13 del 13.2.87, approvata dalla C.F.C., il 13.3.87 n. 18005/12253, con la quale si è provveduto all'integrazione del suddetto regolamento secondo le prescrizioni poste dal Consiglio Provinciale di Sanità in sede di formulazione del parere sul Regolamento;

Vista la propria delibera n.166 del 30.11.87, approvata dalla C.F.C. il 15.12.87 n. 94271/72834, con la quale è stato integrato e modificato il regolamento comunale per la fornitura e la distribuzione dell'acqua per uso domestico fabbricati rurali;

Ravvisata l'opportunità di apportare alcune modifiche al citato Regolamento;

Con voto unanime favorevole espresso per alzata e seduta:

D E L I B E R A

Di integrare e modificare il Regolamento Comunale per la fornitura e la distribuzione dell'acqua per uso domestico fabbricati rurali come segue:

Aggiungere all'art.3 ultimo comma: " Per le sole abitazioni usate

dal conduttore come prima casa, con iscrizione all'anagrafe della popolazione residente allo stesso indirizzo, la tariffa sui consumi da applicare sarà quella in vigore per i consumi della rete urbana di distribuzione dell'acqua potabile";

- 2) Aggiungere all'art. 13 ultimo comma : " Le concessioni per uso zootecnico (allevamenti di bestiame ecc.) possono essere concesse previa dimostrazione che il richiedente tragga il suo maggiore reddito dall'allevamento del bestiame".

Testo del Regolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua rurale relativamente agli allevatori di bestiame, approvato con delibera di C.C. n° 28 del 20/07/2009:

oltre al maggior reddito ricavato dall'attività di allevatore, in alternativa, a coloro che sono in possesso del Codice Aziendale con il relativo registro di stalla regolarmente vidimato e rilasciato come previsto dalla Legge dal Servizio Veterinario competente con un minimo di n.2 U.B.E.

DELIBERA n. 56 del 29/11/2012

Q. Q.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA NELLE ZONE RURALI.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria - Tributi e il Responsabile dell'Ufficio tecnico

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 01/07/1986 con la quale si approvava il Regolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua nelle zone rurali, approvata dalla C.P.C. il 17/07/1986 n. 48753/43454;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.13 del 13/02/1987, approvata dalla C.P.C. il 10/03/1987 n. 18005/15253, con la quale si integrava il Regolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua rurale al comma 1 dell'art. 39;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 06/05/1991, approvata dalla C.P.C. il 23.05.1991 n. 31938/32613 avente per oggetto: "Modifica Regolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua nelle zone rurali, con la quale all'art. 13 del sopra citato Regolamento viene aggiunto che le concessioni per uso zootecnico (allevamento di bestiame) possono essere concesse previa dimostrazione che il richiedente tragga il suo maggior reddito dell'attività di allevatore di bestiame.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 20/07/2009 con la quale si andava ad integrare al punto 2 della delibera di C.C. n. 83 del 06/05/1991;

Considerato che, l'acqua è bene di prima necessità per persone cose ed animali;

PROPONGONO

Di integrare Il vigente art. 13 (Norme per le Forniture) del Regolamento Comunale sopra specificato di seguito riportato:

"Art. 13- NORME PER LE FORNITURE

Le forniture di acqua sono effettuate, di regola, al proprietario o all'usufruttuario del fondo. Potranno essere concesse eccezionalmente pure al detentore a giusto titolo, il quale però deve produrre, sotto la sua personale responsabilità, apposito nulla osta sottoscritto dal proprietario.
Possono accedere alla fornitura dell'acqua quei soli proprietari di fondi sui quali sorgono delle infrastrutture murarie adibite a case di abitazione, anche stagionali, a ricovero di attrezzi o stalloni per allevamento. Resta inteso, comunque, che ogni locale deve avere una sua utenza a sé stante con proprio misuratore."


Con la seguente integrazione:


“Inoltre possono accedere alla fornitura dell’acqua i proprietari di fondi sui quali gli stessi mantengono la presenza di animali domestici a condizione che la presenza della rete idrica lo consenta e per una quantità massima annua pari a 30 mc.

In tal caso per la stipula del contratto dovrà essere prodotta la documentazione sanitaria degli animali domestici. Accertato un uso diverso, si procederà alla revoca del contratto con conseguente distacco della rete.

Eventuali oneri aggiuntivi relativi all’allacciamento sono a carico del richiedente.”

I Responsabili DEI SERVIZI


(Rag.ra Rosanna Russo)


(Geom. C. Scelfo)